



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE MANUTENZIONE STRADALE, VIABILITÀ E PUBBLICA INCOLUMITÀ

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 35 DEL 17/01/2026

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE DELLE TARIFFE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ESISTENTI SULLA RIVIERA NORD_ RIFORMA PARZIALE DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N.1110 DEL 28/11/2025.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Pescara è proprietario della società in house providing Pescara Multiservice Srl (già Pescara Parcheggi Srl), C.F./P.Iva 01927750685, nei cui confronti esercita il controllo analogo esclusivo;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 31 dicembre 2020, n. 143, il Comune di Pescara ha disposto in favore della società Pescara Multiservice Srl l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi cittadini e relativi servizi complementari, a far data dal 01/01/2021 al 31/12/2035. Con la medesima Deliberazione sono stati approvati il Piano Industriale 2021-2023, il Piano del personale 2021-2023 e lo schema di convenzione di servizio;

Richiamato l'art. 1 della convenzione di servizio, che stabilisce: *"Il comune di Pescara, come sopra rappresentato, affida in concessione alla Pescara Multiservice Srl, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio per la gestione dei parcheggi pubblici attivi e da attivare in varie zone della città di Pescara, ed inoltre, senza che l'elenco denominato "posti auto a pagamento gestiti in convenzione" (per le vie e le piazze cittadine ivi indicate) che si allega sotto la leggera "A" sia da considerarsi tassativo, esaustivo, né definitivo ma solo indicativo della situazione attuale [...]";*

Richiamato l'art. 4 della convenzione di servizio nella parte in cui stabilisce: *"L'Amministrazione comunale ha facoltà di proporre, in qualsiasi momento, aree alternative a quelle messe a disposizione con il presente atto di concessione e di assegnarne in gestione di nuove, previa intesa tra le parti, nelle quali il concessionario trasferirà o installerà le attrezzature necessarie per svolgere il servizio affidato alle stesse condizioni. In tal caso il concessionario dovrà attrezzare l'area, nei termini che saranno assegnati dal Comune, senza aver titolo a compensi, rimborsi o risarcimenti di sorta. Quando si tratti di smantellamento totale e/o istituzione ex novo di parcheggi nella prima rata trimestrale sarà operata una riduzione, fino ad un massimo del 2,5% quale ristoro per i disagi conseguenti il trasferimento delle attività. L'operazione sarà comunque valutata e misurata di comune accordo tra le parti";*

Considerato che, alla luce delle mutate esigenze di mobilità emerse negli ultimi anni - grazie all'attivazione di mezzi di trasporto alternativi all'auto come i monopattini e gli scooter elettrici e

l'attivazione della filovia mediante l'utilizzo di mezzi elettrici è cambiato anche l'approccio collettivo verso gli spazi urbani e si ritiene dunque necessario promuovere la tendenza a un trasporto sempre più sostenibile garantendo la rotazione degli stalli, attraverso l'istituzione della sosta a pagamento in nuove aree di parcheggio collocate sia a sud che a nord della città;

Considerato che nell'ambito dei lavori di riqualificazione di diverse strade e parcheggi cittadini, l'Amministrazione comunale ha realizzato nella zona sud, in collaborazione con il polo universitario "G.D'annunzio" di Chieti-Pescara, un nuovo asse viario di collegamento università- tribunale con lo scopo di collegare la rotatoria di via Plauto con la rotatoria di via A. Lo feudo/via S.Francesco d'Assisi, riorganizzando l'intera sosta del parcheggio del tribunale con nuova segnaletica e relativa viabilità;

Visto l'art. 7 (Regolamentazione *della circolazione nei centri abitati*) del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm e ii (*Nuovo Codice della Strada*) con il quale si stabilisce che, previa deliberazione della Giunta, i Comuni possono stabilire *"aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta"*;

Considerato, inoltre, che l'istituzione di nuove aree di parcheggio :

- comporterebbe la possibilità di sistemare le aree destinate a parcheggio, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale a carico della Società Pescara Multiservice, come da contratto di servizio;
- sosterebbe ancora di più gli interventi già posti in essere dall'Amministrazione Comunale volti ad incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi ed eco-sostenibili, quali ad esempio BRT (Bus Rapid Transit), bici elettriche, scooter elettrici e monopattini elettrici;

Preso Atto

- della **Deliberazione di Giunta Comunale n.887 del 07/11/2025** che ha stabilito "l'Istituzione di nuove aree a parcheggio a pagamento e riorganizzazione delle tariffe dei parcheggi esistenti sul territorio cittadino";
- che con la **Deliberazione di Giunta Comunale n.887 del 07/11/2025**, è stata allegata la tabella riepilogativa relativa alle nuove tariffe da applicare sulle aree a pagamento dislocate sul territorio comunale (denominata allegato n.1) e individuata l'area compresa tra via Aremogna e via Rigopiano e in prossimità del parcheggio di nuova realizzazione posto su via Arapietra, all'interno della quale è possibile garantire degli abbonamenti agevolati per i residenti per un importo pari ad € 15,00 mensili (denominata allegato n.2);

Considerato che con **Ordinanza Dirigenziale n.1110 del 28/11/2025**, in ottemperanza a quanto deliberato con la D.G.C. n.887 del 7/11/2025, sono state ordinate le seguenti disposizioni sulle aree a parcheggio del territorio cittadino:

- **a partire dal 1 Dicembre 2025:**

l'istituzione di nuove aree di sosta a pagamento di seguito elencate, con le tariffe riportate nell'allegato 1:

- *Viale della riviera nel tratto compreso tra via L.Muzii e Piazza primo Maggio e in Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra piazza Primo Maggio e la Madonnina del Porto (riviera nord – lato mare);*
- *tratto di nuova viabilità posto tra la rotatoria di via Plauto e la rotatoria di via A. lo Feudo;*

- **a partire dal 1 Dicembre 2025:**

*l'adeguamento delle tariffe di alcune aree di sosta a pagamento secondo le modalità riportate nella tabella allegata (allegato 1) **ad esclusione dei parcheggi a pagamento delle aree centrali che conserveranno le tariffe vigenti fino al 6 Gennaio 2026 e nello specifico:***

- *Piazza Antonio Mancini (via Passolanciano);*
- *Area Parcheggio centrale (area di Risulta);*
- *Area Parcheggio Centrale (Terminal bus);*
- *Area Bingo;*
- *Area via Delfino Spiga;*
- *Corso Vittorio Emanuele II (tratto tra via Piave e l'ex via Gorizia);*
- *l'adeguamento ad € 60,00 della tariffa riferita all'abbonamento valido per tutte le aree riportate nella tabella di cui all'allegato 1;*
- *l'istituzione di un nuovo abbonamento che consentirà di ridurre del 50% le tariffe ordinarie per le auto elettriche, valido per tutte le tipologie di abbonamento presenti nelle aree a pagamento del territorio cittadino, revocando la gratuità per la sosta oraria;*
- *l'istituzione sulla nuova viabilità di collegamento della rotatoria di via Plauto con la Rotatoria di via A. Lo Feudo, un abbonamento agevolato di importo pari a € 15,00 mensili riservata agli studenti universitari;*
- **a partire dal 7 Gennaio 2026:**

l'istituzione delle seguenti nuove aree a pagamento secondo le modalità riportate nella tabella allegata (allegato 1):

- *Via Enzo Ferrari lato monte nel tratto compreso tra via Aremogna e via Rigopiano;*
- *Area a parcheggio di recente realizzazione su via Arapietra;*

l'adeguamento delle tariffe delle di sosta a pagamento, nelle aree centrali, secondo quanto riportato nella tabella allegata (allegato1), e in particolare:

- *Piazza Antonio Mancini (via Passolanciano);*
- *Area Parcheggio centrale (area di Risulta);*
- *Area Parcheggio Centrale (Terminal bus);*
- *Area Bingo;*
- *Area via Delfino Spiga;*
- *Corso Vittorio Emanuele II (tratto tra via Piave e l'ex via Gorizia);*
- *l'istituzione di un abbonamento agevolato pari ad un importo di € 15.00 mensili ai residenti individuati nell'area adiacente alla sosta posta su via E.Ferrari, così come meglio specificato nell'allegato 2;*
- *di confermare la validità dell'abbonamento pari ad € 45,00 che resterà valido su Piazza Mancini secondo le medesime modalità vigenti sui parcheggi a pagamento dell'area di risulta;*
- *di confermare la validità dell'abbonamento ad € 15,00 nelle aree del "parcheggio Centrale" ("Area di Risulta", "parcheggio Centrale Terminal", "via Spiga", "area Bingo"), secondo come già stabilito nell'Ordinanza Sindacale n.323 del 25 giugno 2015;*
- *di confermare la validità delle tariffe e gli abbonamenti del parcheggio coperto denominato "Stazione FF.SS. Portanuova" precedentemente in vigore;*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, anche in aderenza alle linee programmatiche di mandato, intende agevolare il parcheggio per i fruitori degli uffici pubblici e dei locali che offrono servizi turistici e commerciali, istituendo parcheggi aventi la caratteristica della temporaneità, nonché a pagamento, presso nuove aree strategiche individuate dagli uffici tecnici comunali sulla riviera nord come di seguito indicate:

- **Viale della Riviera nel tratto compreso tra via L. Muzii e Piazza Primo Maggio;**

- **Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra Piazza Primo Maggio e la Madonnina del Porto (riviera nord –lato mare compreso il parcheggio denominato “Museo del Mare”);**

Considerato che in seguito alle disposizioni adottate con l'**Ordinanza Dirigenziale n.1110 del 28/11/2025** la creazione di nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera nord, per via della loro posizione strategica rispetto agli uffici e alle attività commerciali, ha determinato una rotazione positiva della sosta degli autoveicoli, incentivando la fruizione da parte dell'utenza, atteso che molti automobilisti - precedentemente parcheggiavano in uno stallone anche per l'intera durata della giornata, situazione già analizzata e sperimentata sul litorale cittadino durante il periodo estivo;

Preso atto che in seguito alle disposizioni adottate con l'**Ordinanza Dirigenziale n.1110 del 28/11/2025**, da un'analisi effettuata dagli uffici tecnici nel mese di dicembre 2025, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno uniformare le fasce orarie a pagamento su Viale della Riviera nel tratto compreso tra via L. Muzii e Piazza Primo Maggio e sul Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra Piazza Primo Maggio e la Madonnina del Porto (riviera nord –lato mare compreso il parcheggio denominato “Museo del Mare”) agli orari di gran parte della sosta a pagamento vigente nel territorio cittadino e nello specifico dalle **ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla Domenica, festivi compresi;**

Visto che L'analisi effettuata sulla sosta a pagamento dagli uffici tecnici nel mese di dicembre 2025 ha confermato, in seguito ai nuovi canoni di abbonamento mensili adottati nelle nuove aree a pagamento e la conseguente rivisitazione degli abbonamenti sulle aree a parcheggio esistenti, la buona risposta sulla possibilità di offrire tariffe agevolate ai lavoratori ai residenti e a quanti intendano lasciare in sosta le auto per lunghi periodi confermando che:

- È funzionale l'abbonamento pari ad € 45,00 resterà valido su Piazza Mancini secondo le medesime modalità vigenti sui parcheggi a pagamento dell'area di risulta;
- continueranno a valere gli abbonamenti ad € 15,00 nelle aree del “parcheggio Centrale” (“Area di Risorsa”, “parcheggio Centrale Terminal”, “via Spiga”, “area Bingo”), secondo come già stabilito nell'Ordinanza Sindacale n.323 del 25 giugno 2015;
- continueranno a valere per il parcheggio coperto denominato “Stazione FF.SS. Portanuova” le tariffe e gli abbonamenti precedentemente in vigore;

Tenuto conto che si rende necessaria la riforma delle tariffe e degli orari attualmente in vigore con l'Ordinanza Dirigenziale n. **n.1110 del 28/11/2025** dei parcheggi a pagamento sul tratto di riviera nord compreso tra via L. Muzii e la Madonnina (lato mare compreso il parcheggio denominato “Museo del Mare”), apportando le seguenti modifiche:

- **€ 1,00/ora frazionabile dopo la prima ora (importo minimo) fino al raggiungimento massimo di € 5,00 per l'intera giornata con orario valido dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla Domenica, festivi compresi ;**

Considerato che in seguito alla modifica tariffaria della riviera nord si rende necessario precisare che si confermano gli **abbonamenti validi da € 60.00 mensili e da € 360,00 annuali** da mantenere validi per l'anno corrente e per gli anni successivi a partire dal secondo lunedì di settembre al primo venerdì di maggio;

Considerato che si rende necessario modificare l'elaborato planimetrico identificato nell'Ordinanza Dirigenziale **n.1110 del 28/11/2025** come allegato n.2 per meglio identificare i residenti aventi diritto alla tariffa agevolata nell'attuale sosta a pagamento presente su via E. Ferrari, in prossimità della stazione ferroviaria (lato monte) e nel parcheggio di nuova realizzazione posto su via Arapietra;

Vista la Legge Regione Abruzzo n. 13 del 17/03/2023 “Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara”, come modificata con Legge Regione Abruzzo n. 17 del 31/03/2023, la quale detta disposizioni volte a istituire il nuovo Comune di Pescara attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, dell'articolo 10 della Legge Regionale

n. 143 del 17/12/1997, degli articoli 25 e seguenti della Legge Regionale n. 44 del 19/12/2007, e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss. mm. ed ii., per quanto in premessa, ed in particolare gli artt.5, 6 e 7;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n.495 e ss. mm. ed ii., per quanto in premessa;

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n.13885/2010 della Cassazione;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n. 60 del 06/02/2025 e s.m.i.;

Visti:

- la Deliberazione di G.C. n. 1007 del 09/12/2025 di approvazione della nuova macro-organizzazione di coordinamento e direzione (macro primo livello) dell'Ente e relativo funzionigramma, con decorrenza 1 gennaio 2026;
- il Decreto direttoriale n. 59 del 11/12/2025, avente ad oggetto "adozione macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello e relative declaratorie", con il quale è stato disposto di adottare lo schema organizzativo che individua e definisce la macro-organizzazione di gestione operativa (macro secondo livello) dell'Ente e le relative declaratorie, esecutivo nelle forme di legge;
- la Delibera di G.C. 1041 del 15/12/2025, avente ad oggetto "Preso d'atto modifiche di macro - organizzazione di gestione operativa - macro secondo livello e relative declaratorie di cui al Decreto Direttoriale n. 59 del 11/12/2025;

Richiamati i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi dirigenziali a seguito della modifica dell'assetto organizzativo sopradetta:

- Decreto Sindacale n. 71 del 27/12/2024 con il quale è stato attribuito all'Ing. Giuliano Rossi, l'incarico di Coordinatore dell'Area "tecnica" con decorrenza dal 30 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- Decreto Sindacale n. 26 del 29/08/2025 con il quale è stato attribuito all'Ing. Giuliano Rossi, l'incarico di "Vice Direttore Generale" con decorrenza dal 01 settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025 fatta salva ogni diversa e successiva determinazione;
- Decreto Sindacale n. 50 del 18/12/2025 con il quale è stato confermato al Dott. Ing. Giuliano Rossi, l'incarico di Coordinatore dell'Area "tecnica" e l'incarico di "Vice Direttore Generale" con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2026;
- Decreto Sindacale n.49 del 18/12/2025, con cui è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore *Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio* all'Ing. Aldo CICONETTI, con decorrenza dal 01/01/2026 sino al 31/12/2027;

Richiamate tutte le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

ORDINA

La riforma parziale dell'Ordinanza dirigenziale n.1110 del 28/11/2025 con validità a partire dal 26 Gennaio 2026 limitatamente alle seguenti variazioni:

La modifica della fascia oraria a pagamento su Viale della Riviera nel tratto compreso tra via L. Muzii e Piazza Primo Maggio e sul Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra Piazza Primo

Maggio e la Madonnina del Porto (riviera nord –lato mare compreso il parcheggio denominato “Museo del Mare”) **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla Domenica, festivi compresi;**

La modifica della tariffa a pagamento su Viale della Riviera nel tratto compreso tra via L. Muzii e Piazza Primo Maggio e sul Lungomare Matteotti nel tratto compreso tra Piazza Primo Maggio e la Madonnina del Porto (riviera nord –lato mare compreso il parcheggio denominato “Museo del Mare”) **€ 1,00/ora frazionabile dopo la prima ora (importo minimo) fino al raggiungimento massimo di € 5,00 per l'intera giornata;**

La modifica dell'elaborato grafico identificato nell'Ordinanza Dirigenziale n.1110 del 28/11/2025 come allegato n.2 con il nuovo elaborato grafico per meglio identificare i residenti aventi diritto alla tariffa agevolata nell'attuale sosta a pagamento presente su via E. Ferrari, in prossimità della stazione ferroviaria (lato monte) e nel parcheggio di nuova realizzazione posto su via Arapietra, che sostituisce il precedente e costituisce parte integrante del provvedimento;

DEMANDA

- alla *Società Pescara Multiservice S.r.l. in house providing*:
 - di aggiornare la tabella complessiva denominata allegato n.1 dell'Ordinanza Dirigenziale **n.1110 del 28/11/2025 limitatamente alle variazioni riportate nel seguente atto** ;
 - ai sensi degli artt.1 e 4 della convenzione di servizio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 31 dicembre 2020, la gestione delle aree adibite al parcheggio istituite con la presente Ordinanza Dirigenziale, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 06/08/2024, n.646;
 - la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale conseguente a quanto sopra esposto, mediante idonea/e ditta/e-Impresa/e qualificata/e nel settore della segnaletica stradale e di provvedere in ossequio alle prescrizioni del vigente Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n.495 e ss.mm. ed ii., pedissequamente a quanto riportato nel precedente elenco e sottoelenco numerato, di cui ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9., nonché di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nello specifico alle disposizioni del D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81 e ss.mm ed ii., di cui al Titolo IV – Cantieri Temporanei e Mobili –, da parte della ditta/e-Impresa/e qualificata/e affidataria/e del medesimo intervento;
- al Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm. ed ii., di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza, nonché all'assistenza durante le operazioni di cantierizzazione delle aree, al fine di consentire un'agevole fluidificazione del traffico;
- alle Forze dell'Ordine, di disporre deroghe alla presente ordinanza per situazioni contingenti e temporanee relative alla sicurezza stradale e/o all'ordine pubblico, nonché per eventuali problematiche di viabilità del trasporto pubblico locale e del transito della cittadinanza residente nei pressi dei tratti stradali attenzionati.

STABILISCE

CHE L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI ANCHE PER GLI INTERVENTI SPECIFICI D'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, ED E' SUBORDINATA, OVE NECESSARIO, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- l'apposizione della segnaletica verticale temporanea semovente dei divieti riguardanti la regolamentazione del traffico, in occasione delle lavorazioni, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni stradali;
- l'invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e ss.mm ed ii.), dovrà essere trasmessa a mezzo mail al seguente indirizzo: salaoperativapm@comune.pescara.it;

- la disponibilità sul luogo interessato di cui trattasi, della dichiarazione di apposizione della segnaletica anzidetta, della sua comunicazione al Comando di P. M. e della copia del provvedimento medesimo.

DISPONE

- che mediante l'emanazione del presente provvedimento, la/e ditta/e di segnaletica stradale incaricata/e dalla Società Pescara Multiservice S.r.l. in house providing, ed il Servizio Viabilità e Pubblica Incolumità del Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio, ognuno per quanto di propria competenza, sono esentati dal richiedere ulteriore Ordinanza Dirigenziale per provvedimenti sul traffico per la realizzazione dei medesimi interventi, e nello specifico:
- che per l'esecuzione delle lavorazioni anzi descritte, dovrà/anno per conto dell'Ente e per effetto del medesimo dispositivo, predisporre idonee misure di sicurezza stradale con giusti cantieri mobili necessari per la modifica temporanea della disciplina viaria, nei tratti interessati dai lavori o per tutto l'asse stradale di cui trattasi, per il lasso di tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi, ritenendosi autorizzati in caso di necessità, anche al supporto di pattuglie della Polizia Municipale;
- di provvedere almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni di cui sopra, se dovuto, al posizionamento e successiva manutenzione della necessaria segnaletica stradale temporanea e di cantiere congruente con quanto stabilito con la presente Ordinanza, indicando su tutti gli accessi all'area interessata dagli stessi, i percorsi alternativi così come previsto dalla normativa vigente (ove necessario) e la messa in sicurezza dell'area di cantiere e/o di occupazione;
- di provvedere con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale anzidetta, conformemente a quanto disposto dal Titolo II del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni;
- di garantire ove possibile, il transito pedonale e veicolare in totale sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente di riferimento e se necessario, siano predisposti idonei percorsi e/o attraversamenti pedonali alternativi, nonché consentire ai residenti l'accessibilità alle rispettive proprietà, ovvero l'accesso e l'uscita sempre in sicurezza dagli accessi carrabili, mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale, ect.;
- che durante tutte le fasi lavorative, i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati, devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse), integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta, devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio; verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art.31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002);
- che le limitazioni di cui al presente provvedimento devono essere corrispondenti alle effettive esigenze di cantiere, i cui orari dovranno essere resi noti attraverso le indicazioni poste sulla segnaletica stradale prevista per i cantieri stradali; il ripristino della normale circolazione pedonale, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori Ordinanze, poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la riapertura del tratto interessato al transito pedonale, fatte salve le eventuali comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Pianificazione Mobilità, Trasporti e Parcheggi, Viabilità;
- che l'area di cantiere sia resa perfettamente visibile mediante l'installazione di integratori luminosi per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, di colore giallo lampeggiante, o rosso a luce fissa, con lente antiurto del diametro di 200 mm., ruotabile, nonché quant'altro dovuto ai sensi della normativa sulla sicurezza, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e ss.mm ed ii.;
- che a seguito dell'emanazione del presente provvedimento, la/e ditta/e di segnaletica stradale incaricata/e dalla Società Pescara Multiservice S.r.l. in house providing, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- dell'avvenuto posizionamento, come della rimozione della segnaletica stradale temporanea (se dovuta) e di cantiere, con indicazione degli estremi dell'Ordinanza Dirigenziale di cui trattasi, ovvero della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), così come sopra descritto, dovrà essere data comunicazione immediata da parte della ditta esecutrice mediante la sottoscrizione della "Dichiarazione corretta apposizione segnaletica", quale atto di notorietà reperibile nella sezione dedicata alla mobilità nel sito istituzionale dell'Ente, ovvero nello Sportello Telematico Polifunzionale presente ugualmente nello stesso sito, di cui al seguente link: https://www.comune.pescara.it/action%3As_italia%3Aviabilita%3Bmodifica, ed inviato alla P.M. all'indirizzo mail: salaoperativapm@comune.pescara.it;
- la responsabilità di eventuali danni riportati a persone o cose, in conseguenza all'esecuzione delle opere sopra indicate, compreso quelli eventualmente derivanti dalla sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la pubblica incolumità e la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta esecutrice, restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne;
- il presente provvedimento è revocabile in ogni momento, a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

AVVERTE

- che le prescrizioni della presente ordinanza:
 - in relazione ai provvedimenti sul traffico dipendenti dalle lavorazioni d'installazione, entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea semovente dei dovuti divieti per l'occupazione stradale, così come prevista dalla normativa vigente di riferimento;
 - che le prescrizioni della presente ordinanza in relazione alle modifiche permanenti della viabilità, entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm. ed ii. e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R 16/12/1992, n.495 e ss.mm. ed ii, anche temporanea mediante giusta segnaletica verticale semovente dei divieti sopra esposti, nonché a seguito dell'installazione e/o posizionamento delle chiusure fisiche eventualmente stabilite nel Piano di Sicurezza/Emergenza dell'evento;
- che s'intendono revocate le precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con il presente provvedimento;
- che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- gli interessati, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via mail e/o P.E.C.:

S.E. Il Prefetto di Pescara,

al Sindaco

al Comando Carabinieri di Pescara,

al Comando Guardia Di Finanza,

al Questore di Pescara,

al Comando della P.M.,

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara,

al Servizio 118,

alla Croce Rossa,

alla Misericordia,

alla Direzione T.U.A.

alla Pescara Multiservice srl - coordinatore@pescaramultiservice.it

all'Assessore del Comune di Pescara, con delega alla Mobilità, Viabilità e Trasporti

IL DIRIGENTE

Cicconetti Aldo

(atto sottoscritto digitalmente)